

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. E' costituita l'Associazione culturale e scientifica denominata "**ASSOCIAZIONE PER LA MEDICINA INTEGRATA E LA CULTURA OMEOPATICA**" indicata anche con l'acronimo "**A.M.I.C.O.**"

L'associazione ha sede legale in Bari alla Via Dante n. 25.

2. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione, nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e del Decreto del Ministero della Salute 31 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004), opera per il perseguimento di attività culturale e di promozione sociale senza scopo di lucro e senza finalità sindacali.

1. Suoi scopi fondamentali sono:

- a. la raccolta del patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze acquisite nel campo dell'omeopatia e delle altre medicine complementari;
- b. la collaborazione con tutti i settori della medicina e della ricerca;
- c. la diffusione di una corretta informazione e formazione in omeopatia e nella altre medicine complementari;
- d. l'integrazione dell'omeopatia e delle medicine complementari nell'ambito delle medicina.

2. L'associazione per perseguire i suoi obiettivi provvede a:

- a. elaborare ed organizzare attività di formazione e aggiornamento (corsi di formazione, formazione continua ECM (Educazione Continua in Medicina), seminari, convegni, congressi) multidisciplinare e multiprofessionale per gli operatori impegnati nella gestione della salute e della malattia dell'uomo anche in collaborazione con le Regioni, con le Università e con altri enti pubblici e privati;
 - b. elaborare linee guida per la pratica clinica dell'omeopatia e delle altre medicine complementari;
 - c. elaborare progetti utili alla validazione dei diversi metodi terapeutici peculiari sia dell'omeopatia che delle altre medicine complementari;
 - d. promuovere attività di ricerca e di valutazione di costi e benefici sia dell'omeopatia che delle altre medicine complementari;
 - e. creare gruppi di lavoro per il confronto metodologico tra i diversi indirizzi di applicazione clinica dell'omeopatia e delle altre medicine complementari;
 - f. creare contatti con associazioni nazionali ed internazionali per confrontare e scambiare le esperienze maturate nell'ambito dell'omeopatia e delle altre medicine complementari;
 - g. favorire il confronto interdisciplinare fra le diverse esperienze e competenze professionali che operano nei diversi ambiti della sanità promuovendo il dialogo e la collaborazione anche con le associazioni che li rappresentano;
 - h. collaborare con altri enti ed associazioni aventi scopi uguali e/o simili sia pubbliche che private;
 - i. curare pubblicazioni, monografie e articoli su riviste specializzate, anche proprie;
 - j. promuovere la creazione di una biblioteca e di una banca dati dei lavori scientifici.
 - k. promuovere borse di studio finalizzate all'approfondimento e alla validazione della cultura omeopatica e delle medicine complementari, anche finalizzati alla diffusione di una maggiore consapevolezza dei benefici ad esse correlati.
 - l. collaborare in qualità di referente tecnico-scientifico con le istituzioni in campo sanitario a livello internazionale, nazionale, regionale e locale;
3. L'associazione potrà svolgere tutte le attività culturali e compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili per il perseguimento dei propri scopi sociali nei modi e nei limiti della normativa vigente.
4. L'associazione persegue le proprie finalità su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Art. 3 - SOCI

1. Possono aderire all'associazione in qualità di soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, in Veterinaria, in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
2. L'Associazione è formata da soci fondatori, benemeriti, ordinari, onorari e sostenitori.
 - a. Sono **soci fondatori** le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
 - b. Sono **soci benemeriti** i professionisti esperti che attraverso la loro attività hanno contribuito o contribuiscono allo sviluppo culturale e scientifico dell'omeopatia e delle altre medicine complementari. Vengono nominati dal Consiglio direttivo in relazione al loro curriculum professionale;
 - c. Sono soci **ordinari** le persone fisiche che rivolgono al Consiglio Direttivo espressa domanda di ammissione, controfirmata da 2 (due) soci ordinari o fondatori, corredata di breve curriculum recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. I Soci ordinari sono in numero illimitato;
 - d. Sono soci onorari i soci che sono stati Presidenti dell'Associazione e professionisti e personalità particolarmente meritevoli per l'attività svolta nel campo accademico, scientifico, culturale e sociale che abbiano contribuito con il loro impegno al perseguimento delle finalità dell'associazione, ed in particolare allo sviluppo e all'integrazione dei diversi approcci terapeutici. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo e la loro iscrizione è gratuita. Essi partecipano all'Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto;
 - e. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che concorrono alla vita della Associazione con atti di liberalità. Essi partecipano all'Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto.
3. L'adesione all'associazione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, che delibera nella prima riunione successiva alla data del ricevimento della domanda.
4. La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo.
5. L'ammissione o l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile e deve essere sottoposta a presa d'atto da parte dell'assemblea degli iscritti immediatamente successiva.

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti i soci, con eccezione dei soci onorari e sostenitori, hanno uguali diritti e doveri.
2. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, entro il termine e le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
3. La qualità di socio si può perdere per:
 - a. morosità da più di un anno;
 - b. dimissioni volontarie presentate per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima del 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno;
 - c. espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi o infrazioni allo statuto o al regolamento o a causa di attività incompatibile con le finalità della stessa.

Art. 5 – QUOTA SOCIALE

1. Le quote sociali sono determinate per ciascun esercizio dal Consiglio Direttivo e vanno comunicate entro il 31 (trentuno) gennaio a mezzo lettera, email o su pubblicazione o sul sito dell'associazione.
2. Le quote devono essere corrisposte entro il 30 (trenta) marzo dell'anno in corso.
3. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto né in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 6 – PATRIMONIO

1. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione descritti in speciali inventari.
 - b. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
 - c. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che pervengono all'associazione, a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
3. Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a. dalle quote associative;
 - b. da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
 - c. da versamenti volontari degli associati;
 - d. da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. l'Ufficio di Presidenza
 - d. Il Collegio dei Probiviri
2. Può essere costituito il Collegio dei revisori dei conti qualora si rendesse necessario.
3. Nessuna carica è retribuita. Sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi spese a favore dei componenti degli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni societarie o di soci che svolgano particolari attività loro attribuite dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutte le categorie dei soci purché in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea deliberante è costituita dai soci aventi diritto di voto.
3. Ogni socio avente diritto di voto è titolare di un solo voto.
4. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro centoottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedono. Essa è inoltre convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono necessario, oppure quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente almeno da un terzo degli associati.
5. La convocazione dell'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno ed essere inviata al domicilio dichiarato da ciascun socio, mediante lettera o email o fax o comunicata tramite inserzione su pubblicazione o sul sito dell'associazione con un preavviso di almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
6. Le Assemblee possono essere convocate presso la sede sociale o altrove su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'Assemblea:

- a. l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'associazione
- b. l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c. la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e se necessario del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. qualsiasi delibera attinente l'associazione ad essa sottoposta dal Consiglio;
- e. l'approvazione dei regolamenti interni;
- f. le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 10 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Ogni socio, ad eccezione dei soci onorari e dei soci sostenitori, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono:
 - a. in prima convocazione a maggioranza dei presenti e richiede la presenza almeno della metà più uno dei soci in regola con le quote sociali;
 - b. in seconda convocazione (da effettuarsi non prima che sia trascorsa un'ora dalla prima convocazione) qualunque sia il numero dei soci presenti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche del Vice Presidente l'assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente è assistito da un segretario da egli stesso nominato. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
9. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per alzata di mano.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA ELETTORALE

1. Le elezioni si svolgono per alzate di mano o secondo altra modalità determinata dal Presidente all'inizio dell'assemblea.
2. È ammessa al massimo una delega per ogni socio.
3. Vengono eletti Membri del Consiglio Direttivo coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
4. Qualora un candidato decida di non accettare la carica viene nominato quello che segue nel numero delle preferenze. Qualora un candidato venga eletto a più cariche egli deve sceglierne una entro cinque giorni dalla notizia della nomina.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri.
2. Le cariche sociali sono:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vice Presidente;
 - c. il Tesoriere;
 - d. Consiglieri da 2 (due) a 4 (quattro).
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
4. I membri del Consiglio Direttivo per il primo mandato, dopo la nascita dell'associazione, saranno scelti tra i soci fondatori.
5. Del Consiglio Direttivo, per i due mandati successivi al primo, fanno parte tre membri scelti dall'assemblea fra i soci fondatori mentre gli altri membri, fino ad integrazione del numero previsto dal presente statuto, sono nominati liberamente dall'Assemblea.
6. Le cariche sociali hanno durata triennale. Possono essere rieletti gli stessi candidati per massimo due mandati consecutivi (eccetto che per i soci fondatori nei primi tre mandati).
7. Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio, l'assemblea dovrà essere convocata entro un mese dai Consiglieri ancora in carica, per la integrazione del Consiglio stesso.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno quindici giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera o fax o email.
2. Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, in apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario nominato per l'occasione.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 14 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Per tali finalità opera anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e/o Comitati Scientifici per ogni singola disciplina nell'ambito delle medicine complementari.
2. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.
3. Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versare annualmente dai soci nonché il termine entro il quale esse devono essere versate.
4. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nonché decidere di avvalersi per l'organizzazione dell'attività sociale di collaborazioni con società di servizi.

Art. 15 – PRESIDENZA

1. Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi.
2. E' rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Alla scadenza dei due trienni il Presidente diviene di diritto socio onorario della Associazione, a meno che non faccia esplicita richiesta di essere annoverato fra i soci ordinari. In quest'ultimo caso riacquista il diritto al voto e può anche essere rieletto come Consigliere.
3. Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, è di diritto il legale rappresentante dell'Associazione. Esso è delegato a stare in giudizio e a rappresentare l'associazione con facoltà di assumere impegni nei confronti dei terzi con tutti i poteri sempre nell'ambito dell'oggetto sociale.
4. Al Presidente spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio alle cui riunioni partecipa, presiedendolo con diritto di voto; può delegare determinati compiti ad altri consiglieri.
5. Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e affidare deleghe a soci anche non consiglieri.

Art. 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, Vice presidente e dal Responsabile dell'Ufficio di presidenza (individuato tra i consiglieri).
2. L'ufficio di presidenza ha funzioni di supporto alla Presidenza per tutte le finalità dell'associazione.

Art. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea.
2. I componenti sono rieleggibili.
3. Il Collegio esamina e si pronuncia sul comportamento dei Soci su segnalazione del Presidente. Può proporre le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, radiazione dall'Associazione.
4. Il suo giudizio è inappellabile.

Art. 18 – COMITATI SCIENTIFICI – GRUPPI DI LAVORO

1. I Comitati Scientifici e i Gruppi di Lavoro, questi ultimi anche regionali, vengono costituiti dal Consiglio anche su proposta dell'Assemblea, scegliendo i partecipanti tra i soci e ad essi vengono affidati progetti specifici deliberati dagli organi statutari. Possono essere chiamati a far parte dei singoli Comitati Scientifici e/o Gruppi di Lavoro, in qualità di consulenti, esperti non soci ritenuti indispensabili per l'elaborazione dei progetti.
2. Una volta costituito, ciascun Comitato Scientifico o gruppo di lavoro nominerà un proprio referente. Ogni comitato o gruppo è libero al suo interno, sotto la direzione del referente, di organizzarsi operativamente nel modo più opportuno.
3. I referenti dei singoli comitati o gruppi hanno il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, quando necessario, per aggiornare sul lavoro svolto.
4. Il Consiglio direttivo, che ne controlla l'attività, può richiedere al comitato o gruppo la nomina di un nuovo referente qualora si verifichi un insufficiente avanzamento dei lavori.

Art. 19 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio dell'associazione chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 20 – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 21 – REGOLAMENTI INTERNI

L'assemblea può approvare uno o più regolamenti interni, che verranno elaborati a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea che nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo la norme di legge.
2. In caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
3. In caso di scioglimento il patrimonio eventualmente residuo dovrà essere devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe oppure a fine di pubblica utilità.

Art. 23 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni.

*F.to: Helene Calogeropoulou - Giorgio Di Leone - Stefania Biondo - Enrica Campanini
Nicla Campobasso - Francesco Cecere - Mario Dileo - Anna Dominici
Giuseppe Leone - Luigi Gennaro Manuppelli - Giacomo Marinelli
Paola Enrica Eugenia Alfreda Maria Nannei - Giuseppe Tagliente -Massimo Tilli
Mariellina Rosa Lenoci Notaio, segue impronta del sigillo.*